

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Libro IV - Dei procedimenti speciali Titolo VIII - Dell'arbitrato

Art. 816-sexies Morte, estinzione o perdita di capacità della parte

Se la parte viene meno per morte o altra causa, ovvero perde la capacità legale, gli arbitri assumono le misure idonee a garantire l'applicazione del contraddittorio ai fini della prosecuzione del giudizio. Essi possono sospendere il procedimento. Se nessuna delle parti ottempera alle disposizioni degli arbitri per la prosecuzione del giudizio, gli arbitri possono rinunciare all'incarico.